Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 10 dicembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **778.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Traumatologia della strada;
Patologia neonatale;
Fisiopatologia cardio-vascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 69. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **779.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario « Maria SS. Assunta » di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario « Maria SS. Assunta » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 1, relativo alle finalità dell'istituto, è abrogato e sostituito dal seguente:

Titolo I

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 1. — E' istituito in Roma l'Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta », il quale ha lo scopo di conferire alle religiose e alle appartenenti ad associazioni religiose in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alle facoltà di magistero, le lauree e il diploma di cui ai numeri 11, 12, 13 e 14 della tabella I delle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario (regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652) e precisamente:

Laurea in materie letterarie;
Laurea in pedagogia;
Laurea in lingue e letterature straniere;
Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Presso l'Istituto stesso è inoltre istituita, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera *a*), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola diretta a fini speciali per la formazione di educatrici professionali.

Dopo l'art. 50 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per la formazione di educatrici professionali.

Titolo XI

SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI PER LA FORMAZIONE DI EDUCATRICI PROFESSIONALI

Art. 51.

Costituzione

Presso l'Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta » in Roma è istituita, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera *a*) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola diretta a fini speciali per la formazione di educatrici professionali.

Art. 52.

Scopo della scuola

La scuola ha lo scopo di dare, attraverso un'integrazione personale di dati teorici, tecnici e sperimentali, un'adeguata preparazione psico-pedagogico-sociale ed una specifica qualificazione professionale a persone destinate a svolgere, sia in comunità educative sia nell'ambiente naturale compiti educativi a vantaggio di minori specialmente se disadattati o in pericolo di disadattamento o ad assumere responsabilità direttive nelle comunità stesse o in organismi assistenziali-educativi.

Essa è riservata alle alunne provenienti da istituti che preparano alla vita religiosa, di cui all'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86.

Art. 53.

Rilascio dei titoli

La scuola rilascia:

a) il diploma di educatrice professionale;
b) attestati di idoneità;
c) la qualifica di educatrice speciale.

Art. 54.

Direzione della scuola

La scuola è diretta da un docente di discipline psicopedagogiche, o affini, dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta », scelto dal consiglio direttivo del magistero stesso, con l'approvazione del consiglio di amministrazione.

Il direttore della scuola è coadiuvato dal direttore dei corsi, nominato dal comitato direttivo della scuola Entrambi durano in carica un biennio accademico

Art. 55.

Comitato direttivo

Il comitato direttivo della scuola è composto di nove membri:

il direttore della scuola, che lo presiede;

il direttore dei corsi;

un rappresentante del consiglio di amministrazione del magistero « Maria SS. Assunta »;

un rappresentante del consiglio direttivo del magistero « Maria SS. Assunta »;

il direttore amministrativo del magistero « Maria SS. Assunta »;

due docenti della scuola eletti da tutti i docenti della scuola stessa;

un rappresentante dell'Unione delle superiore maggiori d'Italia (U.S.M.I.);

un rappresentante della Federazione italiana delle religiose per la assistenza sociale (F.I.R.A.S.) che raggruppa gli organismi religiosi femminili operanti in Italia nel campo socio-educativo-assistenziale;

I membri del comitato direttivo durano in carica un biennio accademico.

Art. 56.

Compiti del comitato direttivo

Il comitato direttivo della scuola è convocato dal direttore della medesima.

Esso:

a) nomina il direttore dei corsi;

b) nomina i monitori, per affiancare il processo di formazione delle allieve, tra persone esperte di educazione e di educazione speciale, provviste di norma del relativo titolo o di altro titolo equipollente;

c) determina i corsi e i relativi piani di studi;

d) fissa il calendario scolastico;

e) delibera sulle domande di iscrizione, sul prolungamento di questa e sulle altre questioni di natura didattica e disciplinare;

f) formula proposte di ordine amministrativo e finanziario riguardanti la scuola.

Le delibere di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono sottoposte all'approvazione del consiglio direttivo del magistero « Maria SS. Assunta »; quella di cui alla lettera *f*) all'approvazione del consiglio di amministrazione dello stesso Istituto di magistero.

Art. 57.

Ordinamento degli studi

Diploma di educatrice professionale.

La scuola si articola in corsi di formazione per il conseguimento del diploma di educatrice professionale (di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3) della durata di due anni accademici.

Per l'ammissione ad essi è richiesto lo stesso titolo valido per l'ammissione alla facoltà di magistero, o titolo equipollente, e inoltre il superamento di prove attitudinali in ordine all'accertamento dei requisiti personali richiesti per esplicare validamente la professione educativa.

Il limite numerico delle iscritte è fissato dal comitato direttivo della scuola, con l'approvazione e del consiglio direttivo e del consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta ».

Le allieve fuori corso restano iscritte in via normale per un periodo non superiore a due anni.

Gli esami sostenuti in corsi di laurea o di diploma presso facoltà o istituti universitari relativamente alla materia di insegnamento della scuola possono essere convalidati a giudizio del comitato direttivo della scuola, con l'approvazione del consiglio direttivo dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta ».

Art. 58.

Attestati di idoneità e qualifica di educatrice speciale

La scuola può anche organizzare corsi di preparazione o di aggiornamento per educatrici in attività di servizio, con conseguimento di attestati di idoneità ai compiti educativi, e corsi di qualifica per educatrici diplomate destinate a compiti educativi speciali o a compiti direttivi, corsi di cui rilascia il relativo titolo in forza dell'art. 3, lettere *b*) e *c*) del presente statuto.

Art. 59.

Insegnamenti della scuola

Gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico e tecnico-pratico.

Gli insegnamenti di carattere teorico dei corsi di formazione per il diploma di educatrice professionale comprendono lo svolgimento di materie attinenti alle seguenti discipline fondamentali:

1) Pedagogia (biennale);

2) Pedagogia speciale;

3) Psicologia dell'età evolutiva con elementi di psicologia dinamica;

4) Psicologia sociale con elementi di psicologia generale;

5) Elementi di sociologia e di antropologia culturale;

6) Deontologia generale;

7) Lineamenti anatomo-fisiologici e fisiopatologici dello sviluppo ed elementi di igiene;

8) Elementi di psicopatologia e neuropsichiatria dell'età evolutiva;

9) Istituzioni di diritto pubblico e di diritto amministrativo speciale;

10) Legislazione minorile.

Sono insegnamenti tecnici e pratici dei medesimi corsi di formazione:

1) Tecniche educative ed organizzazione di comunità (biennale);

2) Attività di gruppo e seminari (biennale);

3) Impiego del tempo libero e tecniche ricreative;

4) Ricerche sociali e studio dell'ambiente;

5) Tirocini professionali guidati (biennale).

Opportune attività integrative completano la formazione professionale. I singoli insegnamenti sono svolti, di regola, lungo l'intero anno accademico; il comitato direttivo della scuola stabilisce quali possono essere svolti in un semestre o mediante seminari, col parere del consiglio direttivo dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta ».

Art. 60.

Conferimento degli incarichi

Gli incarichi di insegnamento sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » su proposta del consiglio direttivo dello stesso Istituto e sentito il comitato direttivo della scuola.

Essi possono essere conferiti a docenti sia dello stesso Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta », sia di altre facoltà o istituti universitari, o ad esperti della materia, aventi la laurea o altri titoli richiesti dal carattere della scuola.

Art. 61.

Esami, diplomi, attestati

Per il conseguimento del diploma di educatrice professionale come anche degli attestati di idoneità e della qualifica di educatrice speciale, le allieve debbono aver seguito i corsi relativi e superato gli esami e le prove pratiche ad essi inerenti.

L'esame finale consiste nella discussione su una dissertazione scritta, connessa all'attività di studio, di ricerca e di applicazione svolta da ogni allieva durante la frequenza dei corsi.

Della commissione d'esame, nominata dal direttore della scuola, farà parte anche un rappresentante del consiglio direttivo dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta ».

Art. 62.

Il diploma e gli altri titoli rilasciati dalla scuola producono gli stessi effetti legali dei corrispondenti titoli rilasciati da analoghe scuole istituite presso facoltà universitarie o istituti universitari di magistero.

Art. 63.

Tasse

Le iscritte alla scuola sono tenute al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta », su proposta del comitato direttivo della scuola e del consiglio direttivo dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » e secondo la disciplina fissata dalle norme vigenti.

Art. 64.

Trattamento del personale

Per il trattamento giuridico ed economico del personale della scuola si applicano le norme vigenti per le scuole dirette a fini speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 70. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1973, n. 780.

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Potenza ad acquistare un immobile.

N. 780. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei medici della provincia di Potenza viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 40 milioni, un immobile di proprietà del sig. Dolce Gerardo, costituito da una porzione di un fabbricato di nuova costruzione sito in Potenza tra la via Estramurale « S. Michele » e la via Circonvallazione « Mazzini », confinante quest'ultimo a nord con la via Mazzini, ad ovest con la clinica « Luccioni », a sud con terrapieno sottostante alla via « S. Michele », ad est con la gradinata d'allacciamento delle due strade, avente una superficie di 991 metri quadrati e riportato nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 5615 nonchè intestato al sunnominato ordine al foglio 105 con particelle: 1702/41 via IV Novembre 42 S.1 categoria B/4 di 3ª classe mq. 1132 r.c. L. 4754, 1702/42 via IV Novembre 42 S.1 categoria A/2 di 5ª classe vani 10 r.c. L. 4530.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1973, n. 781.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso.

N. 781. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 4, 6, 9, 16, 21, 22, 25 e 29 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso, approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2247.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 61. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1973, n. 782.

Approvazione del nuovo statuto dell'ente autonomo « Fiera di Messina campionaria internazionale », con sede in Messina.

N. 782. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato il nuovo statuto dell'ente autonomo « Fiera di Messina campionaria internazionale », con sede in Messina, che sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 1038.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1973, n. **783.**

Modificazione allo statuto della fondazione « Piero Martinetti », con sede in Torino.

N. 783. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modifica all'art. 5 del vigente statuto della fondazione « Piero Martinetti », con sede in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1651.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 68. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **784.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Addolorata, in Morsenchio di Milano.

N. 784. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Addolorata, in Morsenchio di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 71. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973, n. **785.**

Riconoscimento della personalità giuridica della pia società « Ausiliatrici di San Camillo », con sede in Roma.

N. 785. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della pia società « Ausiliatrici di San Camillo », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 66. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973, n. **786.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio martire e di N. S. della pace e di S. Bernardo, in comune di Chiavari.

N. 786. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari in data 1° novembre 1972, relativo all'unione temporanea « æque principalis » delle parrocchie di S. Antonio martire, in frazione Sanguineto del comune di Chiavari (Genova), e di N. S. della pace e di S. Bernardo, in frazione Campodonico dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 64. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973, n. **787.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente di culto « Casa del clero card. Amleto G. Cicognani », con sede in Faenza.

N. 787. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente di culto « Casa del clero card. Amleto G. Cicognani », con sede in Faenza (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 65. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973, n. **788.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in comune di Solarino.

N. 788. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in comune di Solarino (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 67. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'Associazione medesima;

Visto il proprio decreto 18 giugno 1971 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Associazione;

Vista la lettera del 23 maggio 1972, con la quale il dott. Giorgio Galvani ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Vista la lettera n. 1098/A.080.91/9 del 9 gennaio 1973 con la quale la precitata Confederazione ha designato il proprio rappresentante;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Giorgio Galvani;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Tommaso Carlizzi è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria ed in sostituzione del dott. Giorgio Galvani, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1973
Registro n. 11 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 103

(13363)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandato al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24744, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 106, con il quale è stata costituita, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1966, n. 8161/A.G. 89, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 15, foglio n. 129, con il quale il dott. ing. Francesco Zecchin, libero professionista, venne nominato membro effettivo del collegio di che trattasi;

Vista la nota n. 30669-B/9 del 5 maggio 1973, con la quale l'ordine degli ingegneri della provincia di Venezia nell'informare che l'ing. Zecchin ha rassegnato le dimissioni, ha comunicato il nominativo del sostituto nella persona del dott. ing. Luigi Lazari, libero professionista;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Luigi Lazari, libero professionista è nominato membro effettivo della commissione di cui alle premesse in sostituzione del dott. ing. Francesco Zecchin, dimissionario.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute del collegio di che trattasi è attribuito al dott. ing. Lazari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1973
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 79

(13343)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 1967 con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Vista la nota n. 1932 del 7 aprile 1973 del Ministero dell'industria e del commercio con cui si comunica l'avvenuta sostituzione del dott. Francesco Marinone con il dott. Vittorio Ugo Ristagno nella carica di direttore generale delle fonti di energia e industria di base;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico del dott. Francesco Marinone con il dott. Vittorio Ugo Ristagno;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Vittorio Ugo Ristagno è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del dott. Francesco Marinone.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1973
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 396

(13215)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Romana zucchero, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Romana zucchero, con sede in Genova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che interessano tutti gli stabilimenti di produzione zucchero e che hanno comportato la cessazione dell'attività dello stabilimento di Forlì, per cui alcuni lavoratori dipendenti sono stati licenziati ed altri sono sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dalle citate leggi in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla società predetta, nonchè del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Romana zucchero, con sede in Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(13262)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, con adeguamento, di alcune opzioni nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « F.A.T.A. » - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni «F.A.T.A.» - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di alcune opzioni, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni particolari di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, le opzioni e le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « F.A.T.A. » - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma:

Tariffa 95/96 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Tariffa 92, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza (da applicarsi per capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni);

Opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, in un capitale, pagabile immediatamente;

Opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita adeguabile in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione, alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione, alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differite con controassicurazione, a premio annuo costante, adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista, a premio annuo costante, adeguabile.

Roma, addì 8 novembre 1973

p. *Il Ministro*: Bosco

(13159)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1973.
Modificazione al decreto ministeriale 22 marzo 1972 relativo alla iscrizione di trentuno tipi di mais.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1972, con il quale sono stati iscritti nei « Registri delle varietà », tenuti dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, n. 31 tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente ai numeri 19 e 20 dell'articolo unico, gli ibridi Funk's G 19995 e Funk's G 19297, il cui responsabile della conservazione in purezza è la Compagnia ibridi mais di Milano;

Vista la lettera in data 12 giugno 1973 con la quale la società stessa ha comunicato l'avvenuto cambiamento della ragione sociale in: Funk Italia S.p.a., Milano;

Ritenuta l'opportunità di modificare conseguentemente, nel citato decreto ministeriale 22 marzo 1972, l'indicazione del responsabile della conservazione in purezza dei predetti tipi di mais;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza dei tipi di mais da granella Funk's G 19995 e Funk's G 19297, di cui ai numeri 19 e 20 dell'articolo unico del decreto ministeriale 22 marzo 1972, è la Funk Italia S.p.a. di Milano.

Roma, addì 10 novembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(13150)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1973.
Determinazione della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro per l'anno addestrativo 1973-74.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale per i mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 179 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente i corsi di addestramento, qualificazione, perfezionamento e rieducazione professionale degli invalidi del lavoro;

Visto l'art. 181 del citato testo unico il quale stabilisce che per i compiti di cui all'art. 179 e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, si provvede con un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Considerato che il secondo comma del citato art. 181 demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la determinazione, con apposito decreto, della quota parte del gettito dell'addizionale predetta da devolvere al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro;

Tenuto conto del piano dei corsi di addestramento presentato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro per l'esercizio 1973-74 per una spesa complessiva di circa L. 300 milioni;

Decreta:

L'ammontare della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per lo svolgimento delle attività addestrative previste dall'art. 179 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a favore degli invalidi del lavoro, è stabilito, per l'esercizio 1973-74, nella cifra complessiva di L. 300 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12713)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1973.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Viterbo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 maggio 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone circostanti S. Martino al Cimino e territorio che da S. Martino al Cimino va all'abitato di Viterbo, compreso tra le strade Viterbo-S. Martino al Cimino e la Cassia fino al bivio per Tobia-fosso Faggianello e la strada Stazione abitato S. Martino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Viterbo;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte dei signori Moreschini Giuseppe e Maria, Poleggi Candido ed Ezio e Carlini Maria Teresa, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato di S. Martino al Cimino col borgo medioevale e le antiche mura, con la magnifica chiesa cistercense, il bel palazzo Doria costituisce tutto un complesso di cose immobili avente eccezionale valore estetico e tradizionale e che tale caratteristico complesso in amenissima rilevata posizione su un colle, circondato da magnifici boschi forma una bellezza panoramica con numerosi pittoreschi quadri naturali;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Viterbo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Abitato di S. Martino al Cimino, frazione del comune di Viterbo, con il territorio circostante racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dai confini del territorio del comune di Viterbo con Caprarola, il limite del vincolo segue la mulattiera che da Poggio Croce S. Martino si collega con la strada Tobia-S. Martino, indi segue questa per un breve tratto sino alla mulattiera che congiunge la strada della Stazione con la strada per Tobia alla quota 482, poi segue tale mulattiera congiungente la strada Tobia con strada della Stazione, prosegue indi lungo questa sino al fosso della Madonnella e del Filante, indi lungo il limite delle particelle catastali 131-132-134-91-93 (comprese nel vincolo) sino alla strada del Camposanto, poi questa e verso nord la Sammartinese fino alla mulattiera a sud del casale Crescini, indi verso est e sud-est continua lungo la mulattiera che partendo a sud del casale Crescini porta a Poggio Trincesa ed ai confini con il comune di Viterbo e Caprarola, indi lungo tale confine arriva alla località Poggio di Croce di S. Martino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Viterbo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Verbale n. 9

Oggi, 9 maggio 1967, nella sede dell'amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) VITERBO - Zone circostanti S. Martino al Cimino e territorio che da S. Martino al Cimino va all'abitato di Viterbo, compreso tra le strade Viterbo-S. Martino e la Cassia fino al bivio per Tobia-fosso Faggianello e la strada stazione abitato S. Martino. Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, all'unanimità propone per il vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di S. Martino al Cimino, frazione del comune di Viterbo, con il territorio circostante racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dai confini del territorio del comune di Viterbo con Caprarola, il limite del vincolo segue la mulattiera che da Poggio Croce S. Martino si collega con la strada Tobia-S. Martino, indi segue questa per un breve tratto sino alla mulattiera che congiunge la strada della Stazione con la strada per Tobia alla quota 482, poi segue tale mulattiera congiungente la strada Tobia con strada della Stazione, prosegue indi lungo questa sino al fosso della Madonnella e del Filante, indi lungo il limite delle particelle catastali 131-132-134-91-93 (comprese nel vincolo) sino alla strada del Camposanto, poi questa e verso nord la Sammartinese fino alla mulattiera a sud del casale Crescini, indi verso est e sud-est continua lungo la mulattiera che partendo a sud del casale Crescini porta a Poggio Trinceva ed ai confini con il comune di Viterbo e Caprarola, indi lungo tale confine arriva alla località Poggio di Croce di S. Martino, come risulta dall'allegata carta.

(*Omissis*).

(13110)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1973.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di dicembre 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo, in valore nominale di L. 216.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 dicembre 1973.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1973
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 85

(13472)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 novembre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Romero Cardenas, console onorario del Perù a Milano.

(13347)

In data 20 novembre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Bahram Malaekeh, console generale dell'Iran a Milano.

(13348)

In data 20 novembre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John Frederick Skelton, vice console di Gran Bretagna a Genova.

(13349)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 Mod. 241 D.P. — Data: 26 ottobre 1970. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta. — Intestazione: Puoti Beatrice, nata a S. Maria a Vico (Caserta) il 19 luglio 1924. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 209.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 novembre 1973

(12837)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 5 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	610,25	610,25	612,60	610,25	—	610,20	—	610,25	610,25	610,25
Dollaro canadese .	610,40	610,40	612 —	610,40	—	610,40	—	610,40	610,40	610,40
Franco svizzero .	190,94	190,94	191,30	190,94	—	190,90	—	190,94	190,94	190,94
Corona danese	98,65	98,65	98,75	98,65	—	98,65	—	98,65	98,65	98,65
Corona norvegese .	108,08	108,08	108,25	108,08	—	108,10	—	108,08	108,08	108,08
Corona svedese .	135,70	135,70	136,05	135,70	—	136,70	—	135,70	135,70	135,70
Fiorino olandese	217,85	217,85	218,35	217,85	—	217,80	—	217,85	217,85	217,85
Franco belga .	15,242	15,242	15,30	15,242	—	15,24	—	15,242	15,24	15,24
Franco francese	134,73	134,73	134,60	134,73	—	134,70	—	134,73	134,73	134,73
Lira sterlina .	1427,90	1427,90	1434 —	1427,90	—	1427,80	—	1427,90	1427,90	1427,90
Marco germanico .	231,65	231,65	231,70	231,65	—	231,60	—	231,65	231,65	231,65
Scellino austriaco .	31,50	31,50	31,50	31,50	—	31,50	—	31,50	31,50	31,50
Escudo portoghese .	24,47	24,47	24,50	24,47	—	24,47	—	24,47	24,47	24,47
Peseta spagnola	10,80	10,80	10,76	10,80	—	10,80	—	10,80	10,80	10,80
Yen giapponese	2,185	2,185	2,18	2,185	—	2,18	—	2,185	2,18	2,18

Media dei titoli del 5 dicembre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 . . .	107,050
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	91 —
» 5 % (Ricostruzione)	97,20
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	95,525
» 5 % (Città di Trieste) . .	95,50
» 5 % (Beni esteri) . .	95,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	93,750
» 5,50 % » » 1968-83 .	93,925
» 5,50 % » » 1969-84 .	94,50
» 6 % » » 1970-85 .	99,375
» 6 % » » 1971-86 .	99,50
» 6 % » » 1972-87 .	99,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 . . .	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,375
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	98,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	98,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	98,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	610,125
Dollaro canadese . . .	610,30
Franco svizzero . . .	190,77
Corona danese	98,725
Corona norvegese	108,19
Corona svedese	135,90
Fiorino olandese	217,75
Franco belga	15,271
Franco francese	134,63
Lira sterlina . . .	1426,95
Marco germanico .	231,50
Scellino austriaco	31,49
Escudo portoghese	24,47
Peseta spagnola	10,795
Yen giapponese	2,187

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Latina, con sede in Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 3859 in data 18 ottobre 1973, è stata riconosciuta la natura giuridica ed è stato approvato, con modifiche e con riserva di esame del regolamento, a seguito dell'emanazione dell'Atto medesimo da parte del consorzio stesso nel termine di sessanta giorni dalla data di approvazione del decreto, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(13178)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Terracina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 24 settembre 1973, n. 1609, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 150, sito in comune di Terracina, riportato al catasto del comune di Terracina al foglio n. 129.

(13369)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale in data 1° ottobre 1973: « Approvazione della convenzione stipulata fra le società "Donau Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft", con sede in Vienna, e la società "Vita - compagnia di assicurazioni sulla vita", con sede in Zurigo, per il trasferimento del portafoglio vita dalla prima alla seconda società nelle rispettive rappresentanze generali per l'Italia », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 ottobre 1973, è apportata la seguente rettifica:

al quinto capoverso delle premesse e nel dispositivo del decreto la data della convenzione indicata nel *28* giugno 1973 viene corretta in quella del *18* giugno 1973.

(13286)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale naturale nazionale « San Giuliano » addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto n. 1423 del 15 novembre 1973 la S.p.a. Fonte Sacramora, con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale denominata « San Giuliano » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Rimini, località Viserba. L'acqua sarà messa in vendita, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di litri uno e mezzo, litri uno, mezzo litro, ed un quarto di litro, chiusi con tappo a corona.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette di forma ovale delle dimensioni rispettivamente di cm. 13 × cm. 9,5 per le bottiglie da un litro e mezzo e da un litro e di cm. 9,3 × cm. 7 per le bottiglie da un mezzo e da un quarto di litro.

Le etichette, di colore bleu su fondo bianco, saranno divise trasversalmente in tre riquadri. Nel riquadro superiore figureranno, in caratteri di colore bianco, le indicazioni farmacologiche redatte dal prof. Sante Gaiatto, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara.

Nel riquadro centrale, su fondo bianco, comparirà la scritta « Acqua minerale da tavola » « San Giuliano », « leggera, gradevole, diuretica », in caratteri più grandi.

Nel riquadro inferiore figureranno, dall'alto in basso ed in caratteri di colore bianco, il giudizio di purezza batteriologica formulato il 12 ottobre 1970 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, i dati dell'analisi chimica e chimico-fisica effettuata il 29 dicembre 1970 dal dott. Mario Mengoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna, la dicitura « addizionata di gas acido carbonico » e « fonte Sacramora S.p.a. Viserba di Rimini (Forlì) ».

Lungo il bordo dell'etichetta verranno riportati gli estremi dell'autorizzazione ministeriale ed il contenuto medio di acqua imbottigliata. I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio di forma ovale a fondo bleu raffigurante una fontana stilizzata. Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto.

L'acqua proveniente da un pozzo situato alla profondità di metri 45 è portata in superficie mediante un tubo di acciaio inossidabile e viene quindi addotta allo stabilimento di imbottigliamento, distante 15 m., dove sosta in due vasche di calma rivestite da cemento ad alta resistenza chimica.

La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua.

(13132)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1973, registro n. 9, foglio n. 292, il ricorso straordinario proposto dal sig. Caridi Antonio, collocatore principale, avverso il provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con il quale all'interessato è stato negato il riconoscimento del servizio prestato in qualità di coadiutore frazionale dal 1° luglio 1949 al 31 dicembre 1952 è dichiarato inammissibile.

(13370)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 231, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 26 febbraio 1971 dalla prof.ssa Maria Luisa Tamilia avverso la decisione della commissione provinciale per i ricorsi presso il provveditorato agli studi di Campobasso, con la quale venne respinto il ricorso gerarchico da lei prodotto avverso il depennamento del proprio nominativo dalla graduatoria relativa agli incarichi e supplenze di letteratura e lingua francese negli istituti secondari di 2° grado per l'anno scolastico 1970-71.

(13173)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1973, registro n. 69 Pubblica istruzione, foglio n. 400, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 31 gennaio 1963 dal prof. Americo De Propris avverso la decisione della commissione provinciale dei ricorsi di Roma n. 0032140 del 12 settembre 1962 avente ad oggetto la detrazione del punteggio attribuito all'interessato nelle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1962-63.

(13174)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 77, foglio n. 86, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Esposito Giovanni in data 21 novembre 1966, avverso la graduatoria compilata ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22 u.c.

(13175)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 77, foglio n. 87, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Santoro Saverio in data 8 aprile 1966, avverso denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22 u.c.

(13176)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° agosto 1973 al 31 agosto 1973, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67 (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 2076/73, n. 2105/73, n. 2115/73, n. 2134/73, n. 2145/73, n. 2153/73, n. 2159/73, n. 2173/73, n. 2189/73, n. 2203/73, n. 2211/73, n 2225/73, n. 2241/73, n. 2255/73, n. 2266/73, n. 2277/73, n. 2287/73, n. 2303/73, n. 2320/73, n. 2325/73, n. 2333/73 e n. 2344/73.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1-8-1973	2-8-1973	3-8-1973	4/6-8-1973	7-8-1973	8-8-1973	9-8-1973	10-8-1973	11/13-8-1973	14-8-1973	15/16-8-1973
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	7.800,00	6.900,00	5.543,75	3.731,25	1.250,00	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	21.868,75 (e)	20.062,50 (e)	20.062,50 (e)	20.062,50 (e)	19.156,25 (e)	19.156,25 (e)	18.431,25 (e)	17.512,50 (e)	17.512,50 (e)	9.256,25 (e)	6.968,75 (e)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	493,75 (b)	493,75 (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	7.687,50 (b)	7.687,50 (b)	7.687,50 (b)	7.687,50 (b)	7.687,50 (b)	7.687,50 (b)	5.537,50 (b)	950,00 (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	3.156,25 (b) (c)	3.156,25 (b) (c)	3.156,25 (b) (c)	3.612,50 (b) (c)	2.481,25 (b) (c)	1.993,75 (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	9.693,75 (b)	9.693,75 (b)	9.693,75 (b)	9.693,75 (b)	9.693,75 (b)	9.693,75 (b)	8.481,25 (b)	6.187,50 (b)	687,50 (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	7.262,50 (b)	7.262,50 (b)	7.262,50 (b)	7.262,50 (b)	7.262,50 (b)	7.262,50 (b)	3.481,25 (b)	731,25 (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	22.637,50	21.381,25	19.481,25	16.943,75	13.468,75	9.987,50	2.731,25	zero	zero	zero	zero
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	42.337,50	39.806,25	39.806,25	39.806,25	38.537,50	38.537,50	37.525,00	36.237,50	36.237,50	24.675,00	21.475,00
		Semole e semolini:											
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	24.450,00	23.093,75	21.037,50	18.300,00	14.543,75	10.787,50	2.950,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	17-8-1973	18/20-8-1973	21-8-1973	22-8-1973	23-8-1973	24-8-1973	25/27-8-1973	28-8-1973	29-8-1973	30-8-1973	31-8-1973
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	5.756,25 (e)	5.756,25 (e)	5.287,50 (e)	5.287,50 (e)	5.287,50 (e)	6.325,00 (e)	6.325,00 (e)	6.325,00 (e)	6.325,00 (e)	6.325,00 (e)	7.287,50 (e)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	418,75 (b)	418,75 (b)	5.112,50 (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	zero (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)	zero (b) (c)	1.243,75 (b) (c)	1.243,75 (b) (c)	518,75 (b) (c)	1.243,75 (b) (c)	4.975,00 (b) (c)	4.975,00 (b) (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	112,50 (b)	112,50 (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	zero (b)	462,50 (b)	462,50 (b)	1.631,25 (b)	2.512,50 (b)	4.437,50 (b)	5.162,50 (b)	5.162,50 (b)	5.162,50 (b)	5.162,50 (b)	6.606,25 (b)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	19.775,00	19.775,00	19.118,75	19.118,75	19.118,75	20.575,00	20.575,00	20.575,00	20.575,00	20.575,00	21.918,75
		Semole e semolini:											
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(b) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 3.750,00 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(c) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(d) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(e) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(13228)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° febbraio 1973 al 14 febbraio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* numero 196 del 31 luglio 1973, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 5406, numero della tariffa 11.02-E-I-b-4, statistica codice 11.02-855 (fiocchi di miglio) colonna VII, prelievo da Paesi terzi del 14 febbraio 1973, leggere «3.050,63» anzichè «3.050,13»;

pag. 5406, numero della tariffa 11.02-E-II-b, statistica codice 11.02-865 (cereali schiacciati; fiocchi: di altri cereali: di segala) colonna VII, prelievo da Paesi terzi del 14 febbraio 1973, leggere «4.404,38» anzichè «4.404,39»;

pag. 5407, numero della tariffa 11.02-F-IX, statistica codice 11.02-948 (agglomerati «pellets» di sorgo) ultima colonna, prelievo da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, del 14 febbraio 1973, leggere «1.853,75» anzichè «1.851,75»;

pag. 5409, numero della tariffa 23.02-A-I-b-2, statistica codice 23.02-117 (crusche, stacciature, ecc., di granturco o di riso, altri, non nominati) colonna V, prelievo da Paesi terzi dal 6 febbraio 1973 all'8 febbraio 1973, leggere «1.450,00» anzichè «1.455,00».

(13229)

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 15 febbraio 1973 al 23 febbraio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* numero 231 del 7 settembre 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 6169, numero della tariffa 11.02-G-I, statistica codice 11.02-950 (germi di cereali, anche sfarinati, di frumento) colonne VII, VIII e IX, prelievo da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, rispettivamente del 15 febbraio 1973, dal 16 febbraio 1973 al 21 febbraio 1973 e dal 22 febbraio 1973 al 23 febbraio 1973, leggere, in tutte e tre le colonne, «2.328,75» anzichè «2.328,63».

(13230)

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° aprile 1973 al 26 aprile 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenva, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento numero 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 ottobre 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 6789, numero della tariffa 11.02-B-II-a, statistica codice 11.02-401 (cereali mondati ecc.: di altri cereali: di frumento), VII colonna, prelievo da Paesi terzi del 26 aprile 1973, leggere «4 184,38» anziché «4.184,68».

(13126)

Avviso di rettifica

Al 12° rigo del dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 «Determinazione del numero delle sezioni delle commissioni tributarie di II grado» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 1° giugno 1973, dove è scritto «...Isernia, 2 ...», leggasi «...Isernia, 3 ...».

(13287)

REGIONE LAZIO

Rinnovo di concessione mineraria

Con delibera della giunta regionale n. 612 del 22 maggio 1973, la concessione della cava d'argilla sita in località «Selva piana ovest» del comune di Frosinone, avente l'estensione di ettari 3,73,75 (ettari tre, are settantatre e centiare settantacinque) — accordata alla «Fornaci di Frosinone» S.p.a., con sede in Frosinone scalo, via Marittima n. 24, con decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Roma in data 18 ottobre 1967 — è rinnovata a favore della società medesima per la durata di anni due, a decorrere dal 18 ottobre 1972.

(13069)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano di zona del comune di Sanremo

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1725 in data 15 ottobre 1973, è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, del comune di Sanremo (Imperia).

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13133)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e dello studio particolareggiato della zona D2 del comune di Sannicandro di Bari.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1750 in data 30 ottobre 1973, sono stati approvati, ai sensi degli articoli 10, 28 e 41-*quinquies* della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale del comune di Sannicandro di Bari, il regolamento edilizio e lo studio particolareggiato della zona D2.

(13070)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/701/29/V del 2 gennaio 1930, con il quale il cognome del sig. Rocco Kralj, nato a Trieste il 13 agosto 1873, venne ridotto in forma italiana di «Carli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Natale, Vladimiro e Vittoria;

Vista la domanda di data 24 ottobre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Natale Carli, nato a Trieste il 19 dicembre 1903 e qui residente, Trebiciano 3, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Kralj»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/701/29/V del 2 gennaio 1930 è revocato. Di conseguenza il cognome dell'istante, già ridotto in forma italiana di «Carli» è restituito nella forma originaria di «Kralj».

La predetta restituzione si estende anche al cognome «Carli», acquisito dalla moglie dell'istante, Carli Sabina, nata a Trieste il 10 ottobre 1908, a seguito del matrimonio.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 novembre 1973

Il prefetto: DI LORENZO

(13135)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di segretari della commissione esaminatrice della sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1972, con il quale è stata indetta, per l'anno 1973, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1973, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice e costituito il relativo ufficio di segreteria;

Ritenuta la necessità di sostituire in detto ufficio i funzionari di cancelleria Pucci Giuseppe e Lavecchia Nicola, collocati a riposo;

Decreta:

Chessa Mario e Alessandrini Anna nata Sau, funzionari di cancelleria addetti al Ministero di grazia e giustizia, sono nominati segretari della commissione esaminatrice della sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato indetta per l'anno 1973 con decreto ministeriale 27 novembre 1972.

Roma, addì 15 settembre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1973
Registro n. 45 *Grazia e giustizia, foglio n.* 37

(13304)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1973, registro n. 4, foglio n. 339, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1972, è costituita come appresso:

Presidente:
Colella dott. Luigi, consigliere della Corte dei conti.

Membri:
Porcella prof. Antonio, incaricato di diritto del lavoro nella Università di Cagliari;
Sabattini prof. Gianfranco, incaricato di politica economica e finanziaria nell'Università di Cagliari;
Chillemi prof. Santo, ispettore generale;
Livrea prof. Costante, ispettore generale.

Segretario:
Pironomonte dott ssa Maria Pia nata Paruta, consigliere.

La relativa spesa graverà sul cap. 1057 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1973
Registro n. 10, *foglio n.* 397

(13189)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1973, registro n. 4, foglio n. 339, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1973, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Considerata la inderogabile necessità di sostituire il presidente della commissione, dott. Luigi Colella, consigliere della Corte dei conti;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del dott. Antonio Dussoni, consigliere della Corte dei conti, a presidente della predetta commissione;

Decreta:

Il dott. Antonio Dussoni, consigliere della Corte dei conti, è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1972, in sostituzione del dott. Luigi Colella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1973
Registro n. 10, *foglio n.* 399

(13190)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1973, registro n. 4, foglio n. 339, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1973, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1973, in corso di registrazione, con il quale è stato sostituito il presidente della commissione stessa;
Considerata la richiesta di sostituzione avanzata dal dottor Costante Livrea, membro della commissione, di essere sostituito in quanto impossibilitato per motivi di salute;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del dott. Mario Casula, direttore di divisione, a membro della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. Mario Casula, direttore di divisione, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1972, in sostituzione del dott. Costante Livrea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1973
Registro n. 11, *foglio n.* 1

(13191)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Conferma nell'incarico di membro della 5ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, n. 2406, con il quale il direttore di divisione Campo dott. Luigi è stato nominato membro della 5ª sottocommissione esaminatrice del predetto concorso;
Constatato che il medesimo è stato collocato a riposo con effetto dal 30 giugno 1973;
Ravvisata l'opportunità che il dott. Campo Luigi venga confermato, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel predetto incarico;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione Campo dott. Luigi, collocato a riposo con effetto dal 30 giugno 1973, è confermato nell'incarico di membro della 5ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1973
Registro n. 49 *Poste e telecom., foglio n.* 142

(13023)

Conferma nell'incarico di membro della 3ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, n. 2406, con il quale l'ispettore generale Fronzetti dott. Mariano è stato nominato membro della 3ª sottocommissione esaminatrice del predetto concorso;
Constatato che il medesimo è stato collocato a riposo con effetto dal 30 giugno 1973;
Ravvisata l'opportunità che il dott. Fronzetti Mariano venga confermato, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel predetto incarico;

Decreta:

Articolo unico

L'ispettore generale Fronzetti dott. Mariano, collocato a riposo con effetto dal 30 giugno 1973, è confermato nell'incarico di membro della 3ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1973
Registro n. 49 *Poste e telecom., foglio n.* 140

(13022)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa n. 39 del 29 settembre 1973 (data di pubblicazione 1° ottobre 1973), è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1973, registro n. 69 Difesa, foglio n. 182, riguardante l'esito del concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina.

(13137)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica dell'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale medico con funzioni di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 3 luglio 1972, 8 aprile 1973;
Considerato che:

Il prof. Dorello Ugo non è più docente di oculistica presso l'Università di Modena in quanto deceduto;

Il prof. Del Vecchio Vittorio non è più docente di laboratorio ed analisi cliniche e microbiologiche presso l'Università di Roma in quanto deceduto;

Il prof. D'Alessandro Giuseppe non è più docente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso l'Università di Roma in quanto deceduto;

Il prof. Sanvenero Rosselli Gustavo non è più docente di chirurgia plastica presso l'Università di Milano per raggiunti limiti di età;

Il prof. Berlucchi Carlo non è più docente di neurochirurgia presso l'Università di Pavia per trascorsi limiti di età;

Il prof. Zanoni Raffaele non è più docente di recupero e rieducazione funzionale dell'Università di Bologna per trascorsi limiti di età;

Il prof. Vaglio Nicola non è docente di ostetricia e ginecologia;

La prof.ssa Crovari Piera non è docente di medicina legale bensì di laboratorio ed analisi chimico-cliniche e microbiologia;

Il prof. Brusca Antonino non è docente di medicina generale bensì di cardiologia;

Decreta:

Viene depennato dal n. 9 dell'elenco di oculistica il prof. Dorello Ugo.

Viene depennato dal n. 31 dell'elenco di laboratorio ed analisi chimico-cliniche e microbiologia il prof. Del Vecchio Vittorio.

Viene depennato dal n. 29 dell'elenco di laboratorio ed analisi chimico-cliniche e microbiologia il professor D'Alessandro Giuseppe.

Viene depennato dal n. 4 dell'elenco di chirurgia plastica il prof. Sanvenero Rosselli Gustavo.

Viene depennato dal n. 20 di neurochirurgia il prof. Berlucchi Carlo.

Viene depennato dal n. 6 dell'elenco di recupero e rieducazione funzionale il prof. Zanoni Raffaele.

Viene depennato dal n. 26 dell'elenco di ostetricia e ginecologia il prof. Vaglio Nicola.

Viene depennata dal n. 25 dell'elenco di medicina legale e delle assicurazioni sociali la prof.ssa Crovari Piera e viene inscritta col n. 29 nell'elenco di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Il prof. Brusca Antonino viene depennato dal n. 88 dell'elenco di medicina generale ed inserito col n. 21 nell'elenco di cardiologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1973

Il Ministro: GUI

(13340)

Modifica dell'elenco degli assistenti di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 ed aggiornamento degli elenchi degli assistenti di pediatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda in data 27 gennaio 1972 con la quale la dott.ssa Silvana Alida Castiglione, nata a Lercara Friddi (Palermo) il 12 luglio 1942, chiedeva di essere inclusa negli elenchi nazionali degli idonei ad assistente di pediatria;

Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 30 aprile 1973, che predisponeva gli elenchi degli assistenti di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, al cui n. 111 è stato incluso il nominativo della dott.ssa Silvana Alida Castiglione;

Considerato che dagli atti risulta che la dott.ssa Castiglione, idonea in un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico chirurgo svolto ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 presso l'ospedale ortopedico « Ennio Albanese », ospedale provinciale specializzato, di Palermo, ha in effetti prestato servizio in qualità di assistente non di ruolo presso la divisione di pediatria del medesimo ospedale;

Ritenuto, pertanto, che il predetto sanitario debba essere incluso nell'elenco degli assistenti di pediatria, anzichè in quello di ortopedia e traumatologia, ai sensi dell'art. 126 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Silvana Alida Castiglione, nata a Lercara Friddi (Palermo) il 12 luglio 1942, viene esclusa dall'elenco degli assistenti di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 marzo 1973.

Art. 2.

Per i motivi esposti in premessa, all'elenco degli assistenti di pediatria, idonei ex art. 126 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130, approvato con decreto ministeriale 2 febbraio 1973, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
886. Castiglione Silvana Alida	Lercara Friddi - 12 luglio 1942						sì	

Art. 3.

Il sanitario di cui al predetto art. 2 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di pediatria, che saranno banditi da amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1973

Il Ministro: GUI

(13142)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Premesso che, con regolari comunicazioni inviate ai componenti la commissione d'esami ed ai concorrenti, lo svolgimento delle prove del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1970, venne fissato per la data odierna, 23 novembre 1973;

Considerato che il prof. Mario Rambaldi, componente della predetta commissione costituita con decreti n. 4778 e 2533, rispettivamente del 15 gennaio 1973 e 9 luglio 1973, ha fatto conoscere la propria indisponibilità per motivi di salute;

Vista la richiesta del presidente della commissione d'esami diretta ad ottenere la sostituzione del prof. Rambaldi con altro componente in possesso dei requisiti di legge, al fine di poter procedere in ogni caso allo svolgimento del concorso;

Ritenuto di dover intervenire nel senso anzidetto, ravvisandosi l'opportunità di assicurare la soddisfazione di un adempimento rispondente, esclusivamente al pubblico interesse della normalizzazione del servizio nelle condotte mediche vacanti, di cui al bando di concorso;

Atteso che il prof. Mario Rambaldi fu, a suo tempo, direttamente prescelto dallo scrivente;

Vista la legislazione vigente in materia ed in particolare l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Per i motivi di cui in narrativa, in sostituzione del prof. Mario Rambaldi, assente per motivi di salute, il dott. Nicola Mottola, primario medico dell'ente ospedaliero generale zonale di Monteforte Irpino, è nominato componente dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1970.

Il presente decreto, data l'urgenza, avrà immediata esecuzione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Avellino e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 23 novembre 1973

Il medico provinciale f.f.: CARPINELLA

(13199)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 462 in data 19 gennaio 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1972 (comuni di Giarre e di Belpasso);

Visto il successivo decreto n. 5848 del 21 luglio 1973, con cui è stato stralciato dal predetto bando di concorso il posto di ufficiale sanitario del comune di Giarre;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'ordine dei medici e della giunta comunale di Belpasso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Fragalà dott. Salvatore, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Abatelli dott. Francesco, vice prefetto ispettore dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Catania;

Rasario prof. Giovanni, direttore della seconda cattedra della clinica medica dell'Università di Catania;

Scarpa prof. Bachisio, direttore della seconda cattedra dell'istituto di igiene dell'Università di Cagliari;

Randazzo dott. Pietro, medico provinciale capo, dirigente l'ufficio medico provinciale di Ragusa;

Profeta dott. Pietro, ufficiale sanitario di ruolo presso il comune di Mirabella Imbaccari.

Segretario:

Anile dott. Luigi, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Catania.

La commissione giudicatrice avrà sede in Catania e le prove di esami non potranno avere inizio prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catania e del comune interessato.

Catania, addì 27 novembre 1973

(13306) *Il medico provinciale*: GALIA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 858 del 10 marzo 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1971;

Visti i decreti dell'assessore regionale per la sanità n. 1296 e n. 1420 rispettivamente del 21 novembre 1972 e 7 settembre 1973, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso suddetto e riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Nicotra Domenico	punti	58,682
2. Romano Mario	»	48,456
3. Puglisi Orazio	»	47,602
4. Tornabene Salvatore	»	44,213
5. Del Vecchio Pier Luigi	»	40,000
6. Ocello Giuseppe	»	37,160

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale, all'albo della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 16 novembre 1973

Il veterinario provinciale: STALTARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1971 in provincia di Catania;

Esaminate le domande dei candidati risultati idonei e le preferenze di sedi in esse indicate;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati veterinari, risultati idonei nel concorso pubblico in premessa specificato, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascun nominativo indicate:

1) Nicotra Domenico, nato a Misterbianco il 10 febbraio 1922: condotta veterinaria del consorzio di: Misterbianco-Motta S. Anastasia;

2) Romano Mario, nato a Randazzo l'8 settembre 1927: condotta veterinaria del consorzio di: Biancavilla-S. Maria di Licodia;

3) Puglisi Orazio, nato a Catania l'11 maggio 1941: condotta veterinaria del consorzio di: Linguaglossa-Piedimonte Etneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 16 novembre 1973

Il veterinario provinciale: STALTARI

(13202)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1973, n. 40.

Autorizzazione all'acquisto di beni immobili da destinare a sede di uffici regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 15 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la provvista delle sedi dei propri uffici, l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare beni immobili e ad eseguire costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, adattamenti e sistemazione di fabbricati.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.000.000.000, si fa fronte mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1972, sotto il titolo II - spese in conto capitale - sezione I - amministrazione generale - rubrica n. 2 - giunta regionale - categoria IX - beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione, del capitolo n. 600 così denominato: « Spese per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'adattamento e la sistemazione di beni immobili da destinare a sede degli uffici regionali » con lo stanziamento di L. 1.000.000.000.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1972 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 99. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 1.000.000.000 - elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1972: rubrica n. 1 Agricoltura e foreste - Caccia e pesca nelle acque interne. Funzionamento dell'ente di sviluppo regionale L. 1.000.000.000 (soppresso).

Art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 novembre 1973

CRESCENZI

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1973, n. 41.

Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 15 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE PRIMA

FONDO DI PREVIDENZA

Art. 1.

(*Istituto del fondo di previdenza*)

Il « Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Abruzzo », istituito presso il consiglio regionale con legge regionale 26 febbraio 1973, n. 9, per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato o altri aventi diritto, è regolato secondo le norme contenute nella presente legge.

L'assegno vitalizio di cui alla presente legge, tanto nella forma diretta quanto nella forma di riversibilità, è cumulabile con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla riversibilità.

Art. 2.

(*Gestione del fondo*)

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.

Il fondo è costituito dai contributi già versati dai consiglieri regionali in applicazione delle norme previste dalla legge regionale 26 febbraio 1973, n. 9, per il periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge, ed è alimentato: dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o da loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso, dai frutti degli investimenti e da eventuali elargizioni.

Art. 3.

(*Contabilità del fondo*)

Il bilancio del fondo di previdenza è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del consiglio regionale.

Art. 4.

(*Contributi previdenziali obbligatori*)

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge nella misura di un decimo dell'indennità di carica mensile lorda ad essi spettante.

I contributi sono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del consiglio regionale e sono contemporaneamente versati al fondo di previdenza di cui all'art. 1.

Art. 5.

(Diritto all'assegno vitalizio
Requisiti di età e periodo di contribuzione)

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel consiglio regionale d'Abruzzo.

Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto e per ogni anno di versamenti volontari effettuati oltre il quinto dai consiglieri non rieletti che non abbiano raggiunto il 60° anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno con il limite di età di 55 anni.

Il consigliere cessato dal mandato dopo avere corrisposto cinque anni di contributi, che non intenda avvalersi delle disposizioni di cui al comma che precede, può richiedere la corresponsione anticipata dell'assegno se abbia raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età, ma in tal caso la misura dell'assegno è proporzionalmente ridotta del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto al 60° anno di età.

Art. 6.

(Consiglieri inabili al lavoro)

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dalla età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque, effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta, comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dallo esercizio del mandato stesso.

Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Art. 7.

(Accertamento dell'inabilità permanente)

L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dal presidente del consiglio regionale e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art. 8.

(Ammontare dell'assegno vitalizio di inabilità)

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 12 della presente legge.

Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 9.

(Contributi volontari)

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il 60° anno di età.

Il consigliere che al momento della cessazione del mandato abbia compiuto il 60° anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, ha facoltà di versare in una unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio.

La facoltà di continuare i versamenti per il raggiungimento dell'assegno vitalizio minimo, previsto dal primo comma del presente articolo, compete anche agli aventi diritto del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio.

Art. 10.

(Rinunzia ai contributi volontari)

Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100% senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 11.

(Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi)

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale.

Art. 12.

(Misura degli assegni vitalizi)

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese a cui l'assegno vitalizio si riferisce:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	25
6	28
7	31
8	34
9	37
10	40
11	41
12	42
13	43
14	44
15	45
16	46
17	47
18	48
19	49
20 ed oltre	50

Art. 13.

(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della presente legge, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

Art. 14.

(Assegno di reversibilità)

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera *b*) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera *c*) anche se maggiorenni purchè studenti, sino al compimento del 26° anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Qualora non sopravvivano nè il coniuge, nè figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta al padre o, in mancanza, alla madre, che siano di età superiore a 60 anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 15.

(*Assegno di riversibilità in caso di morte per cause di servizio*)

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

L'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma che precede.

Art. 16.

(*Condizioni per l'assegno di riversibilità*)

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere.

Qualora vengano a cessare, l'assegno vitalizio è revocato.

L'ufficio di presidenza del consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente, può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente art. 7.

Art. 17.

(*Documentazione per ottenere l'assegno di riversibilità*)

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'ufficio di presidenza del consiglio corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;
2) certificato di matrimonio;
3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere, ovvero di entrambi i coniugi;
2) certificato di nascita dei figli;
3) stato di famiglia;
4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
5) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata dall'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi dell'art. 7 precedente.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data di decesso del dante causa.

Art. 18.

(*Ammontare dell'assegno di riversibilità*)

L'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli, agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100 per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento, quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 per cento.

L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 19.

(*Prescrizione dei ratei di assegno*)

I ratei di assegno diretti o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 20.

(*Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio*)

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21.

(*Contributo una tantum in caso di decesso*)

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto un contributo una tantum pari ad una mensilità dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.

PARTE SECONDA

FONDO DI SOLIDARIETA' E ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 22.

(*Istituzione del fondo di solidarietà*)

Il « Fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Abruzzo », istituito presso il consiglio regionale con legge regionale 26 febbraio 1973, n. 9, è regolato secondo le norme contenute nei successivi articoli.

Il fondo di solidarietà ha lo scopo: 1) di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura: o che non si ripresenteranno candidati, escluso se per cause di ineleggibilità; 2) di concorrere, nella misura del 30 per cento, alle spese per la copertura assicurativa contro i rischi e gli infortuni in favore dei consiglieri regionali di cui alle norme contenute negli articoli 27, 28 e 29 della presente legge.

Art. 23.

(*Contributi obbligatori*)

Il fondo è costituito dai contributi già versati dai consiglieri regionali, in applicazione delle norme contenute nell'art. 23 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 9, fino all'entrata in vigore della presente legge, ed è alimentato: da contributi mensili obbligatori dei consiglieri in carica; dai contributi della Regione nella misura di cui al successivo articolo; dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo; da eventuali elargizioni.

Art. 24.

(*Versamento dei contributi*)

I consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento del contributo mensile in favore del fondo di solidarietà nella misura del 3 per cento dell'indennità di carica mensile lorda ad essi spettante.

I contributi sono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del consiglio regionale e sono contemporaneamente versati al fondo.

La Regione concede al fondo di solidarietà un contributo mensile, per ogni consigliere in carica, pari al 3 per cento della indennità mensile lorda spettante ai consiglieri medesimi.

Art. 25.

(*Ammontare del premio*)

Il premio di reinserimento nell'attività professionale da liquidare ai consiglieri non rieletti, a norma dell'art. 22 della presente legge, è fissato nella misura pari a tante mensilità dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali per quanti sono gli anni trascorsi nella carica.

Il premio rimane, comunque, fissato in dieci mensilità dell'indennità di carica anche quando gli anni di esercizio del mandato siano superiori a dieci.

Art. 26.

(*Gestione e contabilità del Fondo*)

L'amministrazione del fondo è affidata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.

Il bilancio del fondo di solidarietà è allegato come gestione speciale al bilanico annuale del consiglio regionale.

Art. 27.

(*Rischi assicurati ed entità dei massimali*)

E' prevista l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e inabilità temporanea derivanti da infortuni che i consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio o per ogni altra causa.

Il contratto di assicurazione è cumulativo a favore dei consiglieri in carica e non può prevedere indennità superiori ai seguenti massimali:

L. 40.000.000 in caso di morte;
L. 50.000.000 in caso di invalidità permanente;
L. 15.000 giornaliere in caso di inabilità temporanea.

Art. 28.

(*Modalità per la stipula della polizza*)

L'aggiudicazione del contratto, mediante licitazione privata esperita dall'ufficio di presidenza tra istituti assicurativi di diritto pubblico, è subordinata alla approvazione del consiglio regionale.

Alla stipula della conseguente polizza è autorizzato il presidente del consiglio regionale.

Art. 29.

(*Contributi assicurativi*)

I contributi relativi ai premi assicurativi da versare all'istituto contraente sono: per il trenta per cento a carico del fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Abruzzo, come dall'art. 22 della presente legge; per il settanta per cento a carico del bilancio della Regione.

Art. 30.

(*Oneri finanziari*)

Per l'anno 1973, agli oneri che derivano dall'applicazione della presente legge nella misura di L. 9.780.000 per effetto dell'art. 24 e di L. 4.600.000 per l'art. 29 e, quindi, per complessive L. 14.380.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel bilancio per l'esercizio finanziario 1973 al capitolo 1499 « Fondo di riserva per le spese impreviste », che in atto, presenta adeguata disponibilità e con la istituzione ed iscrizione nel bilancio stesso del capitolo 7 con la denominazione « Contributi a favore del fondo di solidarietà dei consiglieri regionali e per premi assicurativi » con lo stanziamento di L. 14.380.000.

Per gli anni successivi al 1973 la spesa derivante dall'applicazione della presente legge nella misura indicata al comma precedente sarà iscritta in apposito corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

Art. 31.

(*Norme transitorie*)

Per i premi che dovranno liquidarsi agli aventi diritto a seguito dei risultati elettorali per la seconda legislatura consiliare, a norma degli articoli 22 e 25 della presente legge, l'ufficio di presidenza, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, come previsto dall'art. 26 della legge stessa, può deliberare, qualora la somma disponibile del fondo di solidarietà non sia sufficiente a far fronte agli impegni, di attingere il numerario necessario dal fondo di previdenza di cui tratta la presente legge.

Dell'eventuale storno di somme dal fondo di previdenza al fondo di solidarietà dovrà farsi espressa menzione nelle relazioni che accompagnano i bilanci dei fondi stessi.

Art. 32.

(*Abrogazione di norme contrastanti*)

E' abrogata ogni disposizione legislativa difforme o in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Art. 33.

(*Pubblicazione*)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 novembre 1973

CRESCENZI

(13105)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.